

All. 4)

Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 - Artt. 4 e 5, del D.P.C.M 27.02.2019.

ARTT. 4 E 5, DEL D.P.C.M 27.02.2019 - LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'istruttoria e la successiva erogazione dei contributi a fondo perduto, finalizzati, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 27 febbraio 2019, esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive, interessate dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
2. I Soggetti Attuatori potranno avvalersi, quali Soggetti Istruttori, del supporto dei Comuni, presso i quali sono le sedi delle attività economiche, nonché delle strutture e degli uffici regionali e di società *in house* della Regione, sia per l'espletamento delle attività istruttorie, attuative ed esecutive, sia per le verifiche in loco previste dalle presenti linee guida, individuandoli quali Soggetti Istruttori. Ai Soggetti Istruttori si applicano le medesime disposizioni delle presenti linee guida per le attività di loro competenza. I soggetti Attuatori provvedono, con propria determinazione, ad individuare i Soggetti Istruttori e a disciplinarne le modalità operative in conformità alle presenti linee guida.
3. I Soggetti Attuatori, sulla base di quanto disposto dalle presenti linee guida, provvederanno ad istruire le domande di ammissione al contributo di cui all'allegato C) del Decreto del Commissario Delegato 19 aprile 2019, n. R00068 (di seguito "avviso"), determinare il relativo fabbisogno e, sulla base delle risorse assegnate dal Commissario Delegato, ad erogare i contributi ai beneficiari.
4. In merito alle istanze con le quali si presentano ulteriori danni rispetto a quelli già indicati nella domanda presentata nel 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. B) dell'OCDPC n.558/2018, che devono essere allegate alla nuova istanza di cui al modello C.1) dell'Avviso, il Soggetto Attuatore procederà ad un esame congiunto delle due domande, fermo restando che, relativamente alla domanda già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 3,

lett. B) dell'OCDPC n.558/2018, saranno riconosciute, nei limiti degli importi ammissibili, esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo.

La domanda, in tal caso, dovrà comprendere l'intero importo del danno; nella perizia asseverata, bisognerà distinguere tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 4 dell'Avviso e quelle che, invece, non rientrano nelle sopraindicate spese, che dovranno essere inserite nell'apposita sezione (sezione 6 della perizia).

Le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili, ai sensi del paragrafo 4 dell'Avviso, ma già presenti nella domanda del 2018, saranno riconosciute sulla base della disciplina di cui all'art. 3, comma 3, lett. B) dell'OCDPC n.558/2018; le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili e non presenti nella domanda del 2018, saranno prese in considerazione per un eventuale successivo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili.

5. Sono in capo ai Soggetti Attuatori le prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC 558/2018 e successive ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.
6. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive ordinanze di integrazione e modifica.

2.PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018.
2. I finanziamenti non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei finanziamenti stessi.
3. Sono ammissibili i finanziamenti per gli interventi previsti dal paragrafo 4 dell'Avviso, destinati:
 - a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
 - b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
 - c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o

distrutti a seguito dell'evento calamitoso. Per impianti si intendono le seguenti categorie:

- 1) impianti riconducibili alla categoria degli immobili secondo la nozione dell'art. 812 c.c. (es.: impianto di produzione di energia elettrica, inteso come complesso edilizio, e comunque incorporato al suolo), il cui contributo sarà pari al 50%;
- 2) impianti generici, in attuazione dell'art. 2424 del codice civile non legati alla tipica attività della società, ad esempio riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, che rientrano nei lavori ammessi a contributo per la riparazione dei danni subiti all'immobile sede dell'attività di impresa.
- 3) impianti specifici, ammissibili a contributo nella misura dell'80%, legati alle tipiche attività produttive dell'azienda

Per essere finanziabili deve trattarsi di impianti di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003, richiamata dal DPCM, ovvero di impianti che costituiscono investimenti e sono ad utilizzo pluriennale.

4. I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia asseverata.
5. Le eventuali miglorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
6. Possono presentare domanda i titolari delle attività economiche e produttive e di lavoro autonomo che, al momento della calamità, erano iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di una delle province della Regione Lazio oppure erano in possesso di partita Iva, qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione al suddetto Registro.
7. L'istanza di accesso al contributo deve essere presentata dal proprietario dell'immobile in cui ha sede l'attività economica, qualora sia anche imprenditore economico della stessa sulla base dei modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. R000068 del 19.04.2019 (modello C1 dell'Avviso) o dall'imprenditore economico, titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.); in tal caso deve essere presente la dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello C3 dell'Avviso).

Qualora la domanda sia stata presentata in assenza della dichiarazione del proprietario, il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione della stessa, con le modalità previste nel paragrafo 4.

8. Per l'accesso ai finanziamenti in oggetto è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;

- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
- f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- g) dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi, contributi o agevolazioni fiscali, si rimanda al paragrafo 3.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) e g), può essere attestata anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

9. La perizia asseverata deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica, predisposta dal Commissario delegato, allegata all'avviso (Modello C2)
10. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
11. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore.
12. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto.
13. Sono esclusi dal finanziamento:
 - a) danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
 - b) danni alle pertinenze non direttamente funzionali all'attività produttiva;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati, in tutto o in parte, in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso

- di costruzione;
- f) danni ai beni mobili registrati;
- g) danni agli arredi
14. Le spese ammissibili a finanziamento sono al netto dell’IVA, salvo che quest’ultima non sia in alcun modo recuperabile da parte dell’impresa.
15. Il Commissario Delegato, a seguito della ricognizione dei fabbisogni, determinerà gli importi finanziabili nel rispetto dei massimali individuati dal comma 5, dell’art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019, nei limiti comunque delle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale dedicata.
16. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l’acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.
17. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A.), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali previsti dall’art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019. Nel predetto limite del 10% dell’importo, sono riconosciute anche le spese sostenute per la perizia tecnica asseverata, esclusivamente qualora la domanda di finanziamento venga accolta.

3. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. B), della OCDPC 558/2018, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Tale indennizzo concorre a determinare l’importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata ed alla determinazione dei danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal Commissario Delegato con Decreto n. R00068/2019, successivamente prorogato con Decreto n. R00126 del 30.05.2019, ovvero **il 10 giugno 2019**.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 60 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati.
3. Il Soggetto Attuatore, sulla base della perizia asseverata, provvede a riconoscere i finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi metereologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Il computo metrico estimativo da allegare alla perizia asseverata dev'essere redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione Lazio o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA.

4. Ai fini dell'individuazione del fabbisogno, l'importo massimo riconoscibile è indicato dal comma 5 dell'art. 4 del DPCM del 27.02.2019, a seconda della diversa tipologia di intervento, quota da determinarsi sulla base dei diversi parametri indicati dal sopra citato comma 4. Il contributo massimo sopra indicato può essere superato solo per la parte relativa ai premi assicurativi pagati nell'ultimo quinquennio, che devono essere computati come voce ulteriore rispetto ai danni segnalati.
5. Fermo restando il rispetto del **termine di 60 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
6. Fermo restando il rispetto del **termine di 60 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto

Attuatore, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.

7. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
8. Il Soggetto Attuatore ultimata l'istruttoria, determina con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammissibili, approvando la quantificazione della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna domanda, e l'elenco delle istanze non ammesse, indicando per ciascuna la relativa motivazione.

5. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I finanziamenti previsti per il presente Avviso saranno erogati nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
2. I soggetti beneficiari potranno optare tra il regime di aiuti in esenzione o il regime di aiuti "de minimis";
 - la normativa applicabile in regime di aiuti "de minimis" è la seguente:
 - 1) Con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei contributi si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
 - 2) Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
 - la normativa applicabile in regime di aiuti in esenzione è la seguente:
 - 1) Con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, la normativa europea applicabile è il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50.

2) Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, la normativa europea applicabile è:

- a) regime in esenzione di cui all'art. 25 del regolamento UE n. 702/2014 per il settore agricolo;
- b) regime in esenzione di cui all'art. 44 del regolamento UE n. 1388/2014 per i settori della pesca e dell'acquacoltura;

nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 del d.lgs. 102/2004 per il settore agricolo e dall'art. 14 del d.lgs. 154/2004 per i settori della pesca e dell'acquacoltura.

3. I Soggetti Attuatori provvederanno agli adempimenti necessari al rispetto della disciplina di cui sopra, nonché alle necessarie comunicazioni agli imprenditori ammessi all'istruttoria.

6. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

1. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 2 del paragrafo 4, i Soggetti Attuatori trasmettono al Commissario delegato, via PEC, all'indirizzo emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it, i provvedimenti di cui al punto 8 del precedente paragrafo 4, nonché una scheda riepilogativa, che verrà fornita dall'Ufficio di Supporto del Commissario Delegato, in formato editabile, contenente i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a finanziamento, risultante dalla istruttoria conclusa per la predisposizione del provvedimento finale di approvazione delle domande ammesse e dei contributi effettivamente concedibili.
2. Entro i successivi **15 giorni**, decorrenti dal termine ultimo di cui al precedente punto 1, il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale ed il limite massimo di finanziamento per ciascun beneficiario.
3. Sulla base del fabbisogno, come sopra individuato, il Commissario Delegato può riconoscere il finanziamento in percentuale rispetto ai massimali previsti dall'art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019 oppure può ripartire l'importo riconosciuto su più annualità.
4. Con apposito Decreto, sulla base dei provvedimenti dei Soggetti Attuatori, il Commissario Delegato prende atto degli ammessi provvisoriamente al contributo e approva le risorse assegnate. Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina web della Regione, nella sezione dedicata al Commissario delegato, al seguente link: <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/>.
5. I Soggetti Attuatori danno comunicazione ai privati dei provvedimenti di cui al punto 4 e specificano i relativi finanziamenti, nonché il termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

7. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere trasmessi al Commissario delegato.
3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore potrà in essere gli adempimenti conseguenti.
4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a.r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.
5. Il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione al Commissario Delegato del provvedimento di decadenza di cui sopra.

8. PROCEDURE DI CONTROLLO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

9. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale

giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva al 28 ottobre 2018**, debitamente quietanzate (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciate secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

- le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura “PAGATO” e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
 - le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura “*“OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi del DPCM 27 febbraio 2019”*”;
2. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
- In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
 - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
 - In caso di R.I.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
 - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
3. I Soggetti Attuatori, prima di procedere alla liquidazione devono acquisire la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza alla data di erogazione del contributo comporta la decadenza dallo stesso:
- a) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;

- b) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- c) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
- d) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- e) Dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi o contributi, si rimanda al paragrafo 3.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed d), può essere attestata tramite dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

4. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati alla impresa richiedente.
5. I beneficiari possono chiedere al Commissario Delegato, tramite formale istanza da presentare al Soggetto Attuatore, l'erogazione del contributo riconosciuto, laddove superiore a € 30.000,00, per stati di avanzamento lavori, come di seguito indicato:
 - il 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 30% dello stato di avanzamento dei lavori;
 - un ulteriore 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 60% dello stato di avanzamento dei lavori;
 - il restante 40%, entro il limite massimo del costo dell'intervento riconosciuto, a rendicontazione delle spese sostenute, come previsto.

Il Soggetto Attuatore, in relazione alle suddette istanze di erogazione del contributo per stati di avanzamento lavori, verificata la regolarità dei SAL ed acquisita la fattura non quietanzata, richiede al Commissario Delegato la liquidazione dei relativi importi, il quale provvede a corrisponderli al beneficiario.

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, salvo giustificati motivi, dovrà consegnare al Soggetto Attuatore, entro 30 giorni dall'accreditamento dei fondi, la fattura quietanzata.

Il beneficiario, fino alla consegna della fattura quietanzata, non può procedere alla richiesta di pagamento di ulteriori SAL.

Le quote di contributo erogate per stati di avanzamento lavori sono detratte dal saldo dell'ultimo stato di avanzamento. I lavori dovranno comunque concludersi entro il termine di un anno dalla concessione del contributo, come previsto dal successivo punto 6.

6. Qualora in sede di presentazione della domanda i lavori oggetto del finanziamento, non siano stati ultimati, i beneficiari dovranno concludere gli stessi **entro il termine di un anno** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo, salvo motivata proroga, da concedere a cura del Soggetto Attuatore a condizione che la richiesta sia motivata e

presentata prima della scadenza del termine stesso.

7. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, sopra riportato, gli interessati dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
8. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
9. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, nel rispetto delle percentuali previste dal comma 5 dell'articolo 4 del DPCM del 27.02.2019.
10. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
11. I Soggetti Attuatori, all'atto della eventuale erogazione parziale dei contributi, dovranno acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il beneficiario attesta di aver/non aver ricevuto eventuali finanziamenti concessi da Enti pubblici, di risultare/non risultare beneficiario di indennizzi assicurativi, incassati o in corso di liquidazione, da parte di compagnie assicuratrici, di cui il beneficiario abbia avuto conoscenza dopo l'emissione del decreto di concessione da parte del Soggetto Attuatore.
12. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
13. Il Provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
14. Il Commissario Delegato, con successivo atto, provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.
15. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "*OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019*", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.
16. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile

Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018

Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

19. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà alla liquidazione dell'importo riconosciuto in favore ai beneficiari.
20. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6104 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

10. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

11. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.
2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di cui al paragrafo 10) dell'Avviso (Allegato C del Decreto del Commissario Delegato n. R00068/2019).
3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

12. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma,
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

13. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvederà a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

14. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 558/2018, al DPCM 27 febbraio 2019, e alle successive modifiche ed integrazioni dei medesimi atti, ed alla legge 241/90.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.